

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA**  
**TRA**  
**la Direzione Generale Educazione e Ricerca**  
**del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**e**  
**la Direzione Generale Archivi**  
**del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**e**  
**il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet'**  
**della Seconda Università degli Studi di Napoli**

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

**VISTO** il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli emanato con Decreto Rettorale con D.R. 171 del 24/02/2012, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10.03.2012, ed entrato in vigore il 25/03/2012;

**VISTO** l'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

**PREMESSO CHE**

1. la Direzione Generale Educazione e Ricerca, ai sensi dell'art. 13 comma 2, lettera d), del D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171, come convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi;

cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione, e che ai sensi del disposto di cui alla lettera h) del richiamato art. 13, secondo comma, la stessa Direzione Generale Educazione e Ricerca promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

2. la Direzione Generale Archivi, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera f), del D.P.C.M., n. 171/2014, elabora, sentita la Direzione Generale Educazione e Ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche, e che ai sensi del comma 4 del richiamato art. 21 la medesima Direzione Generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento;
3. ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Regioni, anche con la collaborazione delle Università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione;
4. lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, all'art. 9 (Accordi e partecipazione alle attività di altri soggetti), prevede quanto segue: "1. L'ateneo può stipulare accordi con altre università al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attività scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca. 2. Gli accordi sono sottoscritti dal rettore, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più strutture didattico-scientifiche. Sono di competenza di ciascuna struttura qualora di specifico interesse della stessa; in tal caso non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo e di essi è data pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo. 3. La partecipazione alle attività di altri soggetti deve avere luogo nel rispetto dei seguenti principi e regole: a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta; b) disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e organizzative; c) destinazione di eventuali dividendi a finalità istituzionali dell'ateneo;

d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'ateneo in occasione di aumenti di capitale; e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate; f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica venga modificato. Il recesso è deliberato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico; g) possibilità di delegare a docenti di ruolo, con apposito decreto del rettore, la rappresentanza dell'ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti; h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito web dell'ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati”;

5. il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda Università degli Studi di Napoli ha già in atto un rapporto di collaborazione pluriennale con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - in relazione al Progetto di 'Valorizzazione del fondo antico di S. Leucio' finanziato su fondi POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10 - nell'ambito della quale vengono svolte attività tecnologiche finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture e servizi informatici innovativi e alla sperimentazione di nuove tecnologie applicative;
6. presso il suddetto Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' è stato costituito il Centro Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa (C.O.S.M.E.);
7. il COSME è una struttura portante a supporto della ricerca scientifica e tecnologica del Dipartimento e dispone di una struttura di elaborazione e calcolo per la digitalizzazione e messa in rete di archivi cartacei e per la archiviazione e conservazione di archivi digitali. Nell'ambito delle peculiari attività il COSME ha promosso, anche in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la pubblicazione della Collana "*Alle origini di Minerva trionfante*" oltre a progetti di ricerca semantica per la costruzione di "ontologie" sui criteri di 'Europeana';
8. il COSME ha sviluppato specifiche competenze tecnologiche e dispone di una provata esperienza di collaborazione pluriennale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. A partire dal 2004, si è realizzata una stretta collaborazione scientifica tra storici, archivisti, studiosi di scienze sociali, ingegneri informatici di diversi ambiti universitari, ricercatori del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e funzionari degli Archivi di Stato della Campania e di altre regioni meridionali, che si interessavano, con differenti metodologie, di studiare l'identità del territorio come paesaggio culturale, partendo da una sistemazione puntuale dei fondi archivistici a disposizione. Nasceva da questa collaborazione con gli studiosi del

COSME e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Collana "Alle origini di Minerva trionfante" e la realizzazione dei primi progetti di ricerca sulla digitalizzazione, messa in rete e ricerca semantica di alcuni grandi archivi europei: Valorizzazione del fondo antico di S. Leucio. POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10; Valorizzazione del patrimonio storico tramite la costruzione di ontologie semantiche (*Historical valorisation by means of Semantic Collaborative Reasoning: HiSCoRe*) presentato dal COSME e dai Dipartimenti di Storia dell'Università di Parigi Sorbona e dell'Università Autonoma di Madrid); *Historical valorisation by means of Semantics Collaborative Reasoning* (programma collaborazione HERITAGE+);

### CONSIDERATO CHE

- I. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- II. la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- III. i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE che così recita:
- IV. "Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. *il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;*
  - b. *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c. *le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- V. I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- VI. le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- VII. le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e specificamente disciplinati dai Protocolli Esecutivi sottoposti all'approvazione di tutte le Parti del presente accordo;

**TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

- la **Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** - (di seguito denominata più brevemente DGER) - C.F. 97831180589, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Caterina BON DI VALSASSINA E MADRISIO, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Direzione Generale in Roma alla Via Milano n. 76; e
- la **Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** - (di seguito denominata più brevemente DGA) - C.F. 80222830582, in persona del Direttore Generale Dott. Mario GUARANY, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Direzione Generale in Roma alla Via di San Michele n. 22; e
- il **Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda Università degli Studi di Napoli** (di seguito denominato "Dipartimento"), in persona del Direttore p.t. Prof. Gian Maria Piccinelli, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Dipartimento in Caserta al Viale Ettico n. 31 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di Cooperazione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)**

Il Dipartimento, la DGER e la DGA concordano di gestire nelle forme della cooperazione orizzontale taluni servizi di interesse comune relativi alla formazione e alla ricerca, di seguito specificati.

In fase di prima applicazione del presente accordo le Parti si impegnano a programmare un percorso di Alta Formazione, realizzato congiuntamente tra le Parti, da attivarsi presso la Seconda Università di Napoli e incardinato presso il Dipartimento, indirizzato alla formazione dei quadri intermedi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo. L'attività di ricerca riguarderà la costruzione di prototipi e la realizzazione di progetti da parte del COSME presso il Dipartimento con le seguenti finalità:

- creare le condizioni giuridico-organizzative per l'organizzazione, l'istituzione e l'erogazione di corsi di alta formazione sui temi dei processi di digitalizzazione, conservazione e archiviazione digitale secondo gli standard nazionali e internazionali, nonché della gestione e dell'organizzazione di sistemi bibliotecari digitali nazionali, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti;
- instaurare rapporti di collaborazione scientifica sui temi di ricerca che riguardano:
- i linked open data (LOD) per i sistemi archivistici nazionali ed europei;
- l'annotazione e ricerca semantica basata su linguaggi formali;
- la definizione di metodologie, modelli e tecniche per lo *story telling* e la correlazione dei dati annotati semanticamente;
- promuovere e sostenere l'organizzazione di seminari e convegni scientifici;
- promuovere e sostenere la pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte, anche sul sito web gestito dal COSME;

## **CAPO II FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

### **Art. 3 (Obblighi delle Parti)**

Il Dipartimento, la DGER e la DGA si impegnano, ciascuno attraverso le proprie risorse umane e strumentali, allo svolgimento dei servizi di interesse comune di cui al precedente Articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, e allo scambio di informazioni necessarie a promuovere le finalità del presente Accordo.

Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione.

Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

Le parti collaboreranno, altresì, per l'organizzazione di convegni e seminari di studio nazionali e internazionali, allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i soggetti interessati e diffondere i prodotti delle ricerche condotte.

Le parti collaboreranno a progetti di comune interesse organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

#### **Art. 4** **(Modalità di Collaborazione)**

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante della presente Convenzione - e compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, la DGER, la DGA e il Dipartimento potranno definire, concordemente, temi specifici di ricerca e formazione nonché di collaborazione tecnologica che prevedano la sperimentazione di soluzioni innovative nell'ambito della gestione dei sistemi informatici, della organizzazione e diffusione di informazioni in rete, della progettazione, sviluppo e gestione di applicazioni web, della sicurezza delle informazioni e dei servizi di rete anche per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi informativi.

Le attività di ricerca avranno come obiettivo la definizione di differenti risultati operativi, tra i quali:

- 1 Pubblicazione di Volumi (in digitale ed in cartaceo), pubblicati in apposite Collane del Ministero, per la descrizione dei risultati della ricerca, redatti in collaborazione con il personale del MIBACT o con suo patrocinio e forniti di un comitato scientifico di studiosi di paesi europei (provvisi di un collegio di *referees* esperti);
- 2 La presentazione dei risultati della ricerca in workshop e conferenze internazionali, in collaborazione con il personale del MIBACT o con suo patrocinio;
- 3 Il deposito di eventuali brevetti sulle metodologie, tecniche e strumenti hardware e software in collaborazione con il MIBACT o con suo patrocinio;
- 4 La definizione di processi a norma per l'archiviazione digitale, in collaborazione con il MIBACT o con suo patrocinio;

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

- la DGER potrà mettere a disposizione le risorse umane e tecnologiche nonché i materiali cartacei, fotografici e digitali relativi alle materie oggetto dell'accordo dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
- la DGA, in stretta collaborazione con l'ICAR (Istituto centrale per gli archivi), potrà mettere a disposizione le risorse archivistiche e digitali presenti nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN) nonché le competenze maturate in materia di standard descrittivi e di

metadati che, espressi nel tracciato METS-SAN, dovranno sempre corredare i singoli oggetti digitali. I progetti e le campagne di digitalizzazione da realizzare sulla base del presente accordo dovranno adottare tali standard e metadati in modo da garantire l'interoperabilità con il SAN e con i Portali tematici ad esso afferenti, di cui verranno contestualmente ad arricchire i contenuti.

**Art. 5**  
**(Controlli)**

Fermo restando che la sottoscrizione del presente Accordo non comporterà per le Parti alcun reciproco impegno finanziario, il controllo sulla regolarità e pertinenza delle eventuali spese che si rendessero necessarie e della loro rendicontazione è effettuato, per ogni dichiarazione di spesa, entro i 90 giorni successivi, secondo disposizioni indicate preventivamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Dipartimento.

**CAPO III**  
**RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

**Art. 7**  
**(Strumenti di consultazione e controllo)**

Il Dipartimento, la DGER e la DGA consentiranno l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento delle attività di ricerca programmate in attuazione del presente accordo e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati, secondo le modalità previste nel Protocollo Esecutivo.

**Art. 8**  
**(Oneri a carico delle Parti)**

La sottoscrizione del presente Accordo non comporterà per le Parti alcun reciproco impegno finanziario.

Nel caso in cui le iniziative promosse dovessero comportare oneri di natura economica, le Parti provvederanno ad assumere gli impegni che saranno specificamente descritti e approvati nei Protocolli Esecutivi, nel rispetto delle norme del codice civile e di contabilità generale dello Stato nonché di quelle vigenti in materia di Beni Culturali, di Università, ove applicabili.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non crea in alcun modo vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali ulteriori *partners* con cui dovessero intraprendere iniziative connesse all'oggetto del presente Accordo.

## **Art. 9**

### **(Obblighi di riservatezza)**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs. 196/03 s.m.i.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotte ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti. La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

#### **Art. 10**

#### **(Decorrenza e durata dell'Accordo di cooperazione)**

La durata del presente Accordo di cooperazione è stabilita in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente prorogata, per un ulteriore identico periodo, per concorde volontà delle parti, entro i termini di cui al successivo articolo e così per ogni ulteriore scadenza.

#### **Art. 11**

#### **(Recesso)**

Qualora nella fase di avvio la valutazione non sia positiva è possibile il recesso anticipato, su richiesta di una delle Parti, che avrà effetto decorsi 10 giorni dalla comunicazione. Dopo la prima fase di avvio della durata di 6 mesi, è possibile il recesso su richiesta di una della Parti. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12**

#### **(Disposizioni di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente convenzione tra le Parti contraenti, si fa rinvio a quanto previsto dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente Accordo in quanto compatibili. In caso di acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività ricomprese nella presente convenzione sono, dalle Parti, applicate tutte le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo comunque procedure competitive nel rispetto del principio della concorrenza.

**Art. 13**  
**(Controversie)**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano nel Foro di Santa Maria Capua Vetere la competenza per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

***Il Direttore Generale Educazione e Ricerca***  
***del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo***

---

***Il Direttore Generale Archivi***  
***del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo***

---

***Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' della Seconda***  
***Università degli Studi di Napoli***

---